

Il D.L n. 231 del 2001 e i delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Presentazione

Avv. Giacomo Bonelli

Avv. Silvia Mondini

www.mondinirusconi.it

***CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DELLE OPERE
PROTETTE DAL DIRITTO D'AUTORE:***

- Aver ottenuto la cessione del diritto da chi ne è titolare
- Averla ottenuta in forma scritta (art. 110 l.d.a.)
- Esercitare effettivamente il diritto ceduto e non altri (art. 19 l.d.a.)

Art. 25 novies comma 1 D.L. 8.6.01 N. 231

(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)

«1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della [legge 22 aprile 1941, n. 633](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.»

**Art. 171 l.d.a
(legge n. 633 del 1941)**

«Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

.....

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa»

Sanzionata la immissione abusiva on-line di un'opera dell'ingegno

Art. 171-bis l.d.a

«1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.»

OGGETTO TUTELA

1) Programmi per elaboratore

Vietato:

- a) duplicare abusivamente un programma;
- b) commercializzare o concedere in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
- c) commercializzare dispositivi unicamente finalizzati a eludere o rimuovere le misure tecniche di protezione di un programma.

Occorre il fine di trarre profitto

Eccezione per copia privata: (art. 64-ter e 64 quarter
l.d.a.)

- Quando la duplicazione sia necessaria per l'uso del programma da parte dell'acquirente conformemente alla sua destinazione
- Per effettuare la copia di back-up
- Quando la riproduzione del codice sorgente del programma sia necessaria per conseguire la interoperabilità con altri programmi legittimamente posseduti

OGGETTO TUTELA:

2) Banche dati *“raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili”* (art. 2 n. 9 lda) *“che per la scelta o disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore”* (art. 1 c. 2 lda)

Vietato:

- a) duplicare abusivamente;
- b) distribuire, comunicare, presentare, dimostrare in pubblico abusivamente

PENE PREVISTE:

- Reclusione da 6 mesi a 3 anni.
- Multa da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 (minimo 2 anni e lire 30.0000.000 per casi di rilevante gravità).

Art. 171-ter l.d.a

«1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici

IPOTESI PRINCIPALI
OGGETTO TUTELA

- 1) Opere destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio (lettera a), prima parte)
- 2) dischi, nastri e ogni altro supporto contenente opere musicali, cinematografiche, audiovisive (lettera a) seconda parte)
- 3) Opere letterarie, drammatiche, scientifiche, o didattiche, musicali, drammatico musicali o multimediali (lettera b))

Vietata l'abusiva:

- duplicazione o riproduzione
 - trasmissione
 - pubblica diffusione
- in tutto o in parte
con qualsiasi procedimento
su qualsiasi supporto
delle opere protette indicate nella precedente slide.

Caratteri comuni alle varie condotte criminose previste:

- a) debbono essere realizzate a fine di uso non personale
- b) e a fine di lucro

Differenze con l'art. 171-*bis*

CASI ULTERIORI

- lett. c) commercializzazione e/o sfruttamento riproduzioni abusive delle opere sopra indicate
- lett. d) commercializzazione o sfruttamento di opere su supporti privi del contrassegno SIAE o con contrassegno alterato
- lett. e) f) diffusione abusiva di trasmissioni criptate o commercializzazione dispositivi di de-criptaggio
- lett. f-*bis*) produzione o commercializzazione di mezzi che abbiano la finalità “prevalente” di eludere misure tecniche poste dai titolari dei diritti a protezione delle opere.
- lett. h) rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche sulle opere protette

PENA:

- reclusione da 6 mesi a 3 anni
- multa da lire 5.000.000 a lire 30.000.000

IPOTESI AGGRAVATE: (art. 171 – ter comma 2)

- reclusione da 1 a 4 anni
- multa da lire 5.000.000 a lire 30.000.000

Art. 171-septies

«1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.»*

Violazioni connesse al contrassegno SIAE regolato dall'art. 181 –bis l.d.a.

Art. 171-octies

«1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire 30.000.000 se il fatto è di rilevante gravità.»

Produzione, commercializzazione *latu sensu*, uso anche privato, di decoder per captare abusivamente trasmissioni audiovisive ad acceso condizionato.

Pena:

- Reclusione da 6 mesi a 3 anni;
- Multa da 5 a 50 milioni

Pena non inferiore a 2 anni e 30 milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Sanzioni 231

Ad oggi non risultano condanne 231 per i reati di cui all'art 25-novies

171, co 1 lett a-bis: Immissione abusiva opera ingegno

171 bis: Duplicazione di programmi non autorizzati, commercializzazione di programmi senza contrassegno, dispositivi volti a eludere MTP

171 ter: Vietata abusiva duplicazione, riproduzione e trasmissione pubblico, diffusione di opere protette

171 septies: Bollini SIAE

171 octies: Decoder

Sanzione pecuniaria fino a 500 quote

E' prevista l'applicazione di sanzioni interdittive per durata non superiore a un anno:

- interdizione dall'esercizio dell'attività
- sospensione o revoca delle autorizzazioni licenza o concessioni funzionali

- Le sanzioni interdittive sono:
- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Analisi del rischio

- L'analisi delle situazioni a rischio differisce a seconda del settore in cui operano le società. Alcuni reati presupposto possono in astratto riguardare tutte le società altri solo quelle che operano nel settore dei media e delle opere protette dal diritto d'autore

Analisi del rischio

Società con attività generica e non specificamente legata al settore media o software

Si possono verificare due situazioni con conseguenze molto diverse:

- commissione illecito da parte dei dipendenti per uso ed interesse personale (al di fuori ambito 231 tecnicamente – merita comunque attenzione). E' molto frequente infatti l'uso della postazione di lavoro per lo scaricamento di files e l'installazione di software vari ad uso personale (171, 171-ter)
- commissione illecito nell'interesse o con vantaggio dell'ente.

Società con attività generica

Uso personale

Ove dimostrata o dimostrabile l'assenza di interesse o vantaggio dell'ente l'illecito non rileva ai fini 231.

In ogni caso e' suggeribile:

- adozione di un codice etico e di linee di condotta aziendale che vietino le condotte in questione (installazione autonoma del software da parte dei dipendenti, l'effettuazione di scaricamenti da internet di musica, film, etc...)
- implementazione di un sistema tale per cui solo l'Amministratore del sistema può installare software o per cui l'accesso da alcuni siti è bloccato o determinate operazioni sono inibite

Società con attività generica

Illeciti commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda

- il modello deve creare consapevolezza del disvalore e quindi del fatto che la condotta costituisce reato (codice etico, standard di condotta aziendale, formazione)
- Segregazione delle funzioni per installazione software.
- Disponibilità di budget per programmi informatici.
- Controlli a campione effettuati da un soggetto diverso dall'amministratore del sistema
- Per le società che non operano nel settore specifico dei media il reato di fatto in concreto rilevante è quello dell'utilizzo di software senza licenza


Enti del settore media ed entertainment

- creazione della consapevolezza dei diritti la cui violazione porta al compimento dell'illecito
- enunciazione del principio (codice etico, standard di condotta aziendali, etc...)
- formazione specifica sulla illiceità di determinate utilizzazioni o determinati comportamenti

Enti del settore media ed entertainment

- Individuazione di una funzione aziendale che crei e monitori delle library di opere il cui utilizzo sia lecito senza la necessità di stipulare contratti di licenza specifici.
- Creazione di procedure per acquisizione di opere o software che limitino al massimo la possibilità di utilizzare opere acquisite illecitamente
- Sistema di verifiche a campione
- Sistema di clausole standard nei contratti di acquisizione (anche di cataloghi) che tutelino l'ente che non può verificare la provenienza delle opere

In assenza di giurisprudenza relativa ai i reati in materia di diritto d'autore, le procedure e gli accorgimenti per prevenirne la commissione sono frutto di buona pratica aziendale e saldi principi etici. La situazione potrebbe evolvere a seguito di pronunce giurisprudenziali sul punto

The background of the slide features a detailed, grayscale illustration of watch gears and mechanical components, creating a technical and precise atmosphere.

Per ulteriori informazioni:

giacomo.bonelli@mondinirusconi.it
silvia.mondini@mondinirusconi.it

Grazie